

Memorandum Assegni di famiglia

1. Prestazioni secondo la LAFam

1.1 Assegno per figli

Fr. 200.- mensili fino ai 16 anni del figlio, rispettivamente fino ai 20 anni se il figlio presenta un'incapacità al guadagno.

1.2 Assegno di formazione

Fr. 250.- fino al termine della formazione, ma al massimo fino ai 25 anni.

Il diritto non sussiste se il reddito del figlio (reddito del lavoro, reddito della sostanza, rendite e IPG) è maggiore di fr. 27'360.- l'anno, rispettivamente di fr. 2'280 al mese (valori 2009).

2. Campo d'applicazione

2.1 Salariati

Lavoratori salariati di professioni non agricole alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge e lavoratori salariati di professioni non agricole il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL), se il salario annuo è di almeno fr. 6'840.-, rispettivamente se il salario mensile è di almeno fr. 570.- (valori 2009).

2.2 Persone senza attività lucrativa (PSAL)

Persone senza attività lucrativa che non rientrano nelle eccezioni di cui all'art. 16 dell'Ordinanza della Legge federale sugli assegni familiari (OAFami), se non beneficiano di Prestazioni complementari all'AVS/AI e se il reddito imponibile federale è inferiore a fr. 41'040.- annui, rispettivamente fr. 3'320.- mensili (valori 2009).

3. Diritto

Ogni figlio/persona da diritto ad un solo assegno.

Sono versati soltanto assegni interi, indipendentemente dal grado d'occupazione dell'avente diritto (in caso di costituzione o disdetta del rapporto di lavoro nel corso del mese, l'assegno è calcolato in proporzione).

3.1 Persone che danno diritto agli assegni

Il figlio con il quale vi è un rapporto di filiazione ai sensi del Codice Civile Svizzero.

Il figliastro, se vive prevalentemente nell'economia domestica del patrigno rispettivamente della matrigna.

L'affiliato, se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e cura.

Fratello, sorella, abiatco dell'avente diritto, se questi provvede prevalentemente al suo mantenimento.

3.2 Concorso di diritti

Qualora più persone abbiano diritto agli assegni per lo stesso figlio o per la stessa persona, il diritto spetta nell'ordine a:

- a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
- b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

3.3 Impossibilità al lavoro, congedo maternità o congedo giovanile

Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi di cui all'art. 324a cpvv. 1 e 3 Codice delle Obbligazioni (CO), gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.

Il diritto continua altresì a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio, durante un congedo maternità di al massimo 16 settimane e durante un congedo giovanile secondo l'art. 329e cpv. 1 CO.

3.4 Figlio all'estero (Stati ai quali non si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone)

Il diritto all'assegno spetta soltanto ai salariati per il figlio fino ai 16 anni (di regola nessun diritto all'assegno di formazione) con il quale sussiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice Civile Svizzero, se è previsto da un accordo internazionale e se il diritto non sussiste già all'estero.

L'importo dell'assegno dipende dal potere di acquisto nello Stato di residenza del figlio: intero (100%), 2/3 (66.67%) o 1/3 (33.33%).

3.5 Disoccupazione

In caso di disoccupazione totale, l'assegno è versato dalla Cassa di disoccupazione competente.
In caso di guadagno intermedio, l'assegno è interamente versato dal datore di lavoro se il salario annuo rispettivamente il salario mensile raggiungono il salario minimo (6'840.- / 570.-).

3.6 Affiliazione

I datori di lavoro devono affiliarsi presso una Cassa per gli assegni familiari autorizzata ad esercitare nel Cantone dove hanno la sede legale, rispettivamente dove sono domiciliati; le succursali devono affiliarsi presso una Cassa per gli assegni familiari dove sono situate.

Le persone il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL) devono affiliarsi presso una Cassa per gli assegni familiari autorizzata ad esercitare nel Cantone dove sono registrati ai fini AVS.

Le persone senza attività lucrativa (PSAL) devono affiliarsi alla Cassa cantonale per gli assegni familiari nel Cantone dove sono domiciliate.

3.7 Versamento

Ai lavoratori salariati l'assegno è versato dal datore di lavoro contemporaneamente al pagamento del salario.

Alle persone senza attività lucrativa (PSAL), l'assegno è versato dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari competente.

3.8 Richiesta per assegni

L'avente diritto deve inoltrare alla Cassa per gli assegni familiari competente la richiesta per beneficiare dell'assegno per figli o dell'assegno di formazione, compilando l'apposito formulario a dipendenza del caso (salariato, salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo, persona senza attività lucrativa).

3.9 Obbligo di informare

L'avente diritto, il beneficiario, il datore di lavoro o le terze persone coinvolte, devono informare immediatamente la Cassa per gli assegni familiari competente di ogni circostanza che possa modificare il diritto all'assegno, segnatamente di qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto alla situazione esposta al momento della richiesta.

3.10 Restituzione

Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.

3.11 Finanziamento

Gli assegni per figli e gli assegni di formazione sono finanziati mediante la riscossione dei seguenti contributi (valori 2009):

- datori di lavoro: 1.75% della massa salariale;
- persone senza attività lucrativa (PSAL): 20% del contributo pagato all'AVS, ritenuto l'esonero per le PSAL che pagano all'AVS il contributo minimo.

4. Prestazioni secondo la LAF

4.1 Assegno integrativo (AFI)

Assegno riconosciuto per figli fino ai 15 anni.

Unitamente all'eventuale assegno per figli copre il fabbisogno del figlio

4.2 Assegno di prima infanzia (API)

Assegno riconosciuto quando nella famiglia (unità di riferimento) vi è almeno un figlio che non ha ancora compiuto i 3 anni.

Copre il fabbisogno di tutta la famiglia.

5. Diritto ed importo degli assegni

5.1 Assegno integrativo

Il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se cumulativamente

- è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta
- coabita anche soltanto in forma parziale con il figlio
- ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni.

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre.

L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie d'intervento per i figli stabilite dalla Legge sull'armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli.

5.2 Assegno di prima infanzia

Il genitore ha diritto all'assegno, se cumulativamente

- è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta
- coabita costantemente con il figlio
- ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni.
- soddisfa i requisiti della Laps.

In caso di famiglia bi parentale, i genitori hanno diritto all'assegno se cumulativamente

- sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta
- coabitano costantemente con il figlio
- il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni
- soddisfano i requisiti della Laps.

Al genitore o al partner convivente che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una soltanto a tempo parziale senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico.

L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie d'intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all'assegno di età inferiore ai 3 anni.

6. Norme comuni

6.1 Accertamento e calcolo

Per l'accertamento ed il calcolo sono applicabili le disposizioni della Legge sull'armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali.

6.2 Inizio e fine del diritto

Il diritto nasce il primo del mese successivo il mese in cui è stata presentata la richiesta e sono assolte tutte le premesse legali per l'assegnazione e si estingue quando le condizioni non sono più assolte, ma al massimo ad un anno dalla decorrenza del diritto o dalla data dell'ultima revisione ordinaria.

6.3 Richiesta

La domanda deve essere presentata tramite lo Sportello regionale Laps competente, previo appuntamento fissato tramite il Comune di domicilio.

6.4 Obbligo di informare

Il titolare del diritto, i membri della sua unità di riferimento, il rappresentante legale oppure terze persone o Enti ai quali è pagato l'assegno, devono comunicare immediatamente alla Cassa cantonale per gli assegni familiari qualsiasi cambiamento delle condizioni personali e/o economiche dei membri dell'unità di riferimento rispetto alla situazione esposta al momento della domanda, come ad esempio (elenco non esaustivo):

- cambiamento d'indirizzo
- inizio o cessazione di un'attività lavorativa
- eredità o donazioni
- aumento di una prestazione del datore di lavoro, di una cassa pensioni o di un istituto di previdenza
- cessione di beni
- vendita di un bene immobiliare
- inoltro di una domanda e/o riconoscimento di qualsiasi tipo di prestazioni, rendite o indennità giornaliere da parte di un'assicurazione privata, di una cassa malati, di un'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione contro la disoccupazione

6.5 Restituzione

Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.

6.6 Finanziamento

Gli assegni integrativi sono finanziati mediante la riscossione dei seguenti contributi (valori 2009):

- datori di lavoro: 0,15% della somma annua dei salari sottoposta all'AVS;
- salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL): 0,15% del reddito sottoposto all'AVS;
- persone senza attività lucrativa (PSAL): 0,15% del contributo pagato all'AVS;
- indipendenti: 0,15% del reddito sottoposto all'AVS.

Gli assegni di prima infanzia sono finanziati dal Cantone.